



GIOVANNI D'ERCOLE

Per grazia di Dio e della S. Sede Apostolica

Vescovo di Ascoli Piceno

Prot. N. 19/18 Pos. N. 86

CIRCA I COMPITI E LE FACOLTA' DEL REVISORE DIOCESANO

Premessa

In un tempo in cui la materia fiscale e amministrativa rende più complessa, rispetto al passato, la corretta gestione degli Enti ecclesiastici sui quali viene esercitata un'azione di verifica non solo dall'autorità ecclesiastica ma, per particolari aspetti, anche da quella civile (non raramente con pesanti conseguenze amministrative e, a volte, penali in caso di scorrettezze), il Revisore Diocesano è individuato come risorsa per la Diocesi di Ascoli Piceno e gli Enti ad essa collegati.

In particolare, la gestione autoreferenziale del patrimonio genera situazioni complesse e articolate di non facile comprensione e difficile soluzione. Ciò crea problemi e preoccupazioni a chi, come ad esempio un parroco di nuova nomina, subentra nella gestione di un Ente ecclesiastico. Non sempre, d'altra parte, si ha la possibilità di avere collaboratori preparati per affrontare e risolvere tali emergenze, soprattutto quando, trovandosi all'inizio di un mandato, non si conosce nessuno personalmente. In queste e analoghe situazioni, il Revisore Diocesano è la persona che, su incarico del Vescovo, studia, analizza e consiglia possibili percorsi di soluzione e/o prevenzione di criticità amministrative.

Natura

ART.1

§1. Il Revisore Diocesano è la persona, sacerdote, religioso/a o fedele laico/a, cui il Vescovo Diocesano, sentito l'Economo Diocesano, affida l'incarico di revisione degli Uffici di Curia, delle Parrocchie della Diocesi e degli altri Enti che sono sottoposti all'autorità, o alla vigilanza del Vescovo Diocesano.

§2. Il Revisore Diocesano, scelto tra persone di comprovata reputazione, libero da ogni conflitto di interesse e che abbia competenze e capacità professionali riconosciute nel settore rilevante per le sue attività, è incaricato ad actum.

§3. Quando si tratta di Parrocchie, nell'adempimento del mandato ricevuto il Revisore Diocesano è accompagnato dal Vicario Foraneo della Parrocchia interessata.

Funzioni

ART. 2

§1. Una volta ricevuto il mandato, il Revisore Diocesano, seguendo le migliori prassi riconosciute in materia di amministrazione ecclesiastica, civilistica, finanziaria e fiscale (dello Stato Italiano e delle norme comunitarie per le imposte da queste disciplinate):

- a) attua un programma di revisione e verifica della gestione contabile, amministrativa, finanziaria, contrattualistica e fiscale degli Enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1;
- b) svolge revisioni specifiche sugli Enti e amministrazioni di cui all'art.1 §1, quando questo sia suggerito e/o espressamente richiesto dall'Economo Diocesano, o dal Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
- c) può ricevere segnalazioni di anomalie nelle attività degli Enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1, e dopo averle condivise con il Vescovo Diocesano, se ritenuto opportuno, indaga in merito;
- d) propone al Vescovo Diocesano l'adozione di provvedimenti appropriati che verranno poi valutati in sede di Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

§2. I parroci, i religiosi/e, i direttori di Uffici diocesani e i responsabili degli Enti sottoposti all'autorità ed alla vigilanza del Vescovo Diocesano, possono richiedere l'intervento del Revisore Diocesano per studiare e chiarire quadri particolarmente complessi o, comunque, situazioni per la cui gestione siano richieste specifiche competenze tecniche.

§3. Il Revisore Diocesano, una volta individuate eventuali criticità nella gestione degli Enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 dovrà, d'accordo con l'Economo Diocesano, proporre al responsabile degli Enti e delle amministrazioni suddette le corrette procedure da porre in essere e, successivamente, entro un congruo tempo dovrà verificare che le stesse siano state effettivamente rispettate da parte del responsabile/legale rappresentante dell'Ente, volendo in caso contrario informare il Vescovo Diocesano che porrà in essere i provvedimenti del caso.

ART. 3

§1. Il Revisore Diocesano sottopone al Consiglio Diocesano per gli Affari Economici una relazione scritta infrannuale di ciascuna sua attività in quelle adunanze che la prevedono nell'Ordine del Giorno.

§2. Rimane in ogni caso l'obbligo del Revisore Diocesano di informare senza indugio il Vescovo Diocesano o, in caso di suo impedimento, l'Economo Diocesano, di eventuali irregolarità rilevate a

seguito delle indagini e revisioni da esso svolte, in particolare se dalle stesse si prospettano potenziali situazioni di danno patrimoniale che richiedono una gestione urgente.

§3. Annualmente il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici opera una valutazione sull'attività del Revisore Diocesano.

ART. 4

Il Revisore Diocesano può richiedere agli Enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 ogni informazione e documentazione di natura finanziaria o amministrativa rilevante e, ove necessario, conduce ispezioni *in loco*.

Segnalazioni di attività anomale

ART. 6

§1. Il Revisore Diocesano garantisce la confidenzialità, l'integrità e la sicurezza delle segnalazioni inerenti attività anomale e dei documenti, dei dati e delle informazioni ad esse relativi, e protegge l'identità dei soggetti che effettuano tali segnalazioni. L'identità della persona che fa una segnalazione è rivelata soltanto al Vescovo Diocesano.

§2. La segnalazione di attività anomale fatta in buona fede al Revisore Diocesano non produce alcun genere di responsabilità per la violazione del segreto di ufficio o di eventuali altri vincoli alla divulgazione che siano dettati da disposizioni di legge, amministrative o contrattuali.

Personale

ART. 7

Nell'adempimento dei suoi compiti il Revisore Diocesano si avvale dei servizi dell'Economato Diocesano e, laddove necessario, della consulenza di alcuni tecnici, previa autorizzazione dell'Economo Diocesano laddove tali collaborazioni dovessero comportare il sostenimento di specifici costi.

Previsioni ulteriori

ART. 8

Tutti i documenti, i dati e le informazioni in possesso del Revisore Diocesano:

- a) sono utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal CDC e dalla legge italiana;
- b) sono custoditi in modo da garantirne la sicurezza, integrità e confidenzialità;
- c) sono coperti dal segreto d'ufficio.

ART. 9

Il Revisore Diocesano deposita tutti i suoi documenti presso l'Economato Diocesano.

ART. 10

A discrezione dell'Ordinario Diocesano possono essere nominati più revisori diocesani.

Ascoli Piceno, 19 marzo 2018

Solennità di San Giuseppe



+ Giovanni D'Ercole
Vescovo

Mons. Lino Arcangeli
Cancelliere Vescovile